

blico Nodaro potrà esser dal medesimo rogato il Testamento.

Quando alcuno morisse nei Lazzeretti, i Priori ne daranno immediatamente parte all'Ufficio, non permettendo che li Corpi siano sotterrati, nè tochi d'alcuna persona, se prima non saranno stati esaminati dal Medico del Tribunale, dal quale licenziati che saranno, li Priori li faranno portare al Campo Santo da quelli della medesima Contumacia con la dovuta circospezione, ed ivi sotterrati senza drappi di sorte alcuna. La Fossa dovrà esser fatta pure da quelli della Contumacia, e profonda, s'è possibile, più di due Braccia. Se poi li Cadaveri fossero infetti li faranno coprire con Calce viva, e ben otturrata la Fossa con terra conforme al solito.

L'Inventario di tutti li Mobili del Defunto, Dinari, o altro che avesse, niente eccettuato, sia fatto dal Priore alla presenza del Guardiano della Contumacia, e di due, o tre Testimonj dei più accreditati, e lo trasmetterà al Tribunale per attendere gli ordini del medesimo, senza li quali non si disporrà cosa alcuna.

Tenghino essi Priori nota distinta di tutti li accidenti delle malattie delle Contumacie, col Nome, e Cognome degl'Infermi, o Morti, e nelle Fedi che rilasceranno per la liberazione delle Contumacie dovranno espres-